



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

**PIANO DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI
E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 31/05/2005

Modificato con deliberazione di C.C. n. 13 del 12/03/2007

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Obiettivi del piano	Pag. 3
Art. 2	Ambito di applicazione del piano degli impianti pubblicitari	Pag. 3
Art. 3	Zonizzazione del territorio comunale	Pag. 3
Art. 4	Tipologie ammissibili	Pag. 4
Art. 5	Particolari forme di pubblicità	Pag. 4
Art. 6	Caratteristiche dei cartelli e altri mezzi pubblicitari	Pag. 4
Art. 7	Caratteristiche della pubblicità su tende	Pag. 5
Art. 8	Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà nel centro abitato	Pag. 5
Art. 9	Classificazione degli impianti pubblicitari	Pag. 6
Art. 10	Caratteristiche tecniche	Pag. 10

CAPO II – INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 11	Disciplina di inserimento impianti	Pag. 11
Art. 12	Limitazioni e divieti	Pag. 12

CAPO III – IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 13	Criteri generali	Pag. 14
Art. 14	Tipologie degli impianti	Pag. 14
Art. 15	Norme di attuazione	Pag. 15
Art. 16	Disposizioni sul posizionamento degli impianti per l'affissione	Pag. 15
Art. 17	Caratteristiche tecniche degli impianti	Pag. 16

CAPO IV – PROCEDURA PER IL RILASCIO E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 18	Autorizzazione	Pag. 17
Art. 19	Competenza e responsabilità del procedimento	Pag. 17
Art. 20	Presentazione della domanda	Pag. 17
Art. 21	Istruttoria	Pag. 19
Art. 22	Caratteristiche autorizzazione	Pag. 19
Art. 23	Vigilanza e controlli	Pag. 21
Art. 24	Sanzioni	Pag. 21

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Obiettivi del Piano

Obiettivo principale del Piano è regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari all'interno del territorio comunale al fine di razionalizzarne il posizionamento, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici Comunali, Provinciali e Regionali e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie (1); il piano oltre ad individuare i parametri distributivi indica i dettami generali relativamente alle tipologie dei manufatti consentiti.

Art. 2 Ambito di applicazione del Piano degli impianti pubblicitari

Il Piano prende atto della delimitazione dei "centri abitati" adottata con Delibera della Giunta Municipale D.G.M. n. 383 del 27.08.94 e succ. modif. e disciplina, all'interno di tale delimitazione, l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti pubblicitari privati. Gli impianti pubblicitari pubblici sono disciplinati dal "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni".

Gli impianti pubblicitari posti fuori dal centro abitato sono regolamentati dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada 495/92.

Non rientrano tra le fattispecie contemplate dal presente Piano i segnali turistici e di territorio ex Art.134 del DPR 16.12.1992 n.495 (regolamento di attuazione del codice della strada), purché conformi alle caratteristiche richiamate nella risoluzione Min. Fin. n. 48/E/IV/7/609 del 1 aprile 1996.

Art. 3 Zonizzazione del territorio comunale

Il territorio Comunale viene suddiviso in zone ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie.

Le zone identificate sono:

Centro storico: così come individuato dal perimetro della zona omogenea "A" del PRG '97, vigente

Centro abitato: individuato ai sensi dell'art. 4 del N.C.S., di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 383 del 27/08/1994 e succ. modif.

Forese: tutte le zone non comprese nelle precedenti.

• ¹ D. Lgs. 285/92, DPR 495/92, D.L.gs 10/09/1993 n.360 D.P.R.16/09/1996 n.610; L. 7/12/1999 n.472; D.L.gs 15/11/1993 n.507; D.L.gs.29/10/1999 n. 490; Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Regolamento Comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; Delimitazione dei centri abitati; P.T.C.P. (D.G.P. 769 del 25/05/99)

Art. 4 Tipologie ammissibili

Nelle singole zone possono essere inserite, fatto salvo quanto previsto dall'art.30 del PTCP (piano territoriale di coordinamento provinciale):

Centro storico: possono essere inseriti impianti di pubblica affissione, teli pittorici a copertura di ponteggi di cantiere nonché striscioni e le insegne di esercizio con le limitazioni previste dal regolamento edilizio.

Centro abitato: in tale zona sono ammesse tutte le tipologie di impianti con le limitazioni previste dal regolamento edilizio.

Forese: in tale zona sono ammesse tutte le tipologie di impianti con le limitazioni previste dal regolamento edilizio; il posizionamento nonché la dimensione massima deve rispettare le indicazioni previste nel Regolamento di attuazione del Codice della Strada 495/92.

Art. 5 - Particolari forme di pubblicità.

La pubblicità fonica è definita nelle forme di cui all'art. 12 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e disciplinata dal DL 16/09/96 n° 610, art.49, che modifica il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del NCS.

La pubblicità sui veicoli è definita dall'art. 18 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità, dal D. Lgs. 30/04/92 n° 285 e successive modifiche e integrazioni e dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

Art. 6 - Caratteristica dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.

I cartelli e i mezzi pubblicitari sono ammessi unicamente nell'area in cui ha sede l'attività. In alcuni punti del Centro Storico contraddistinti da particolare valore storico-monumentale, la segnaletica di cui al precedente comma può essere sostituita da manufatti di dimensioni, colori e fattura che andranno concordati preventivamente con l'Ufficio Tecnico competente.

Nel Centro Abitato, per ogni attività, potranno essere installati cartelli le cui dimensioni dovranno però, essere compatibili con l'edificio e il contesto in cui viene previsto e a tal fine potrà essere installato, solo previo parere estetico conforme dell'Ufficio Tecnico.

Nel Forese valgono le disposizioni di cui agli artt. 48/49/50 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada; le dimensioni, dovranno, essere rese compatibili con l'edificio e il contesto in cui viene previsto, e, a tal fine, le installazioni potranno avvenire solo previo parere estetico conforme dell'Ufficio Tecnico.

Soluzioni diverse di cartelli e altri mezzi pubblicitari, ma facenti parte o inquadrati, in interventi artistici scultorei di qualità, non rientrano nelle casistiche tra quelle sopra delineate, ed i progetti verranno valutati dall'Ufficio Tecnico.

E', comunque, sempre vietata, in tutto il territorio comunale, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, lungo le strade, che non rientrano nei casi previsti dal presente regolamento.

L'installazione di qualsiasi impianto va programmata e progettata in un'ottica di riqualificazione del sito in cui viene concesso l'intervento.

Art. 7 - Caratteristica della pubblicità su tende.

In Centro Storico l'inserimento di qualsiasi scritta o logo pubblicitario sulle tende poste a protezione delle vetrine, ingressi e mostre commerciali dovrà essere opportunamente valutato in relazione alle caratteristiche del luogo d'intervento.

Fuori Centro Storico, le scritte su tende poste a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali, aggettanti su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio, finalizzate (anche) alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, avranno le seguenti caratteristiche:

- lettere con caratteri uguali a quelli eventualmente usati per il logo della ditta e di un'unico colore, scelto tra nero, bianco, grigio, marrone;

- le scritte dovranno localizzarsi sulla superficie frontale inferiore della tenda (sulla mantovana, se esistente).

Art. 8 - Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà nel Centro Abitato.

Possono essere autorizzati mezzi pubblicitari, quali cartelli pubblicitari stradali e mezzi pubblicitari gonfiabili (sospesi in aria, riempiti con gas leggero o simili), con carattere di provvisorietà, riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale, sociale e sportivo aperte al pubblico.

L'autorizzazione sarà subordinata al rilascio degli eventuali nulla osta da parte degli enti competenti.

La collocazione di tali cartelli e mezzi pubblicitari gonfiabili è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o iniziativa cui si riferisce.

Solo per i cartelli, è consentita l'installazione durante la settimana precedente e le 24 ore successive.

I competenti uffici comunali possono subordinare l'autorizzazione a prescrizioni relative a forme, colori, dimensioni, materiali e modalità di collocazione.

Art. 9 Classificazione degli impianti pubblicitari

Ai fini del Piano gli impianti pubblicitari vengono classificati in: impianti *Permanenti* o fissi costituiti da manufatti mono o bifacciali saldamente ancorati a terra o a muro; impianti *Temporanei* manufatti mono o bifacciali installati per una durata determinata.

Qui di seguito vengono individuate le tipologie con le specifiche descrittive:

Impianti Permanenti:

Pubblicitari: Insegna di esercizio su supporto autonomo, preinsegna, mezzo pittorico, cartello stradale, impianto a messaggio variabile, cassonetto luminoso, totem, bandiera, pensilina di attesa bus, palina di fermata bus, orologio.

Categoria	INSEGNA D'ESERCIZIO SU SUPPORTO AUTONOMO
Definizione	L'insegna di esercizio è costituita da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su sostegno autonomo e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
Tipologia	 Insegna d'esercizio su supporto autonomo

Categoria	PREINSEGNA
Definizione	Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
Tipologia	 Preinsegna

Categoria	MEZZO PITTORICO
Definizione	Elemento pluridimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa.
Tipologia	 Mezzo pittorico

Categoria	CARTELLO
Definizione	Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
	 <p>Cartello stradale</p>
	 <p>Impianto a messaggio variabile, led</p>
	 <p>Cassonetto luminoso a messaggio variabile</p>

Categoria	TOTEM
Definizione	Il totem è costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su sostegno autonomo e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
Tipologia	 <p>Totem</p>

Categoria	BACHECHE
Definizione	Le bacheche sono costituite da vetrinette con frontale apribile, installate a muro o collocate su palo, destinate all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa, informazioni cinematografiche e di spettacolo, alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi.
Tipologia	Bacheca

Categoria	BANDIERA
Definizione	Elemento bifacciale realizzato con materiali privi di rigidità propria, su sostegni autonomi ai quali viene ancorato per almeno 2 lati, installato nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, a sviluppo verticale o orizzontale. Può essere luminoso per luce indiretta.
Tipologia	 <p>Bandiera</p>

Categoria	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO
Definizione	Manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano (paline autobus, pensiline, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario
Tipologia	 <p>Pensilina attesa bus</p>
	 <p>Palina fermata bus</p>
	 <p>Orologio</p>

Affissionali: Cartello affissionale, trespolo, tabella affissionale;

Categoria	IMPIANTO AFFISSORIALE	
Definizione	Manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.	
Tipologia		Cartello affissionale
		Trespolo
		Tabella affissionale

Impianti Temporanei:

Propaganda di eventi e manifestazioni: Striscione e prisma.

Categoria	STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO, CAVALLETTO, PRISMA	
Definizione	Elemento pluridimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Il prisma può essere realizzato in materiale rigido. Sono strumenti di propaganda di eventi e manifestazioni.	
Tipologia		Striscione
		Prisma

Art. 10 Caratteristiche tecniche

Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:

- le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo verniciato con polveri epossidiche, in colore grigio antracite previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica.
- le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata
- le vetrine apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con polycarbonato tipo "LEXAN" di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura.

I cartelli e gli altri mezzi luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e dovranno risultare rifiniti anche sulla parte retrostante (anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista).

Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente sia nei singoli elementi.

I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo.

Le sorgenti luminose, devono essere conformi a quanto prescrive dagli Artt. 50, 51 del D.P.R.495/92 aggiornato con D.P.R. 610/96.

Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui alla legge 46/90 e alle prescrizioni del 1° comma dell'art. 50, DPR 610/96.

Per la disciplina dei mezzi pubblicitari, in attesa di uno specifico piano dell'arredo urbano, valgono le disposizioni del Codice della Strada, del regolamento edilizio e di altre normative vigenti.

CAPO II – INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 11 Disciplina di inserimento impianti.

(comma 4 aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12/03/2007)

L'installazione di impianti pubblicitari in genere, ubicati esternamente ai centri abitati deve seguire le indicazioni e limitazioni del Regolamento di applicazione del Codice della Strada D.L.gs 495/92 Art.51 "Ubicazione lungo le strade le fasce di pertinenza", commi 1-2-3:

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m dal limite della carreggiata;
- b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20, del codice;
- h) 250 m prima delle intersezioni;
- i) 100 m dopo le intersezioni;
- l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20, del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
4. E' consentito il posizionamento dei cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entri i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazioni di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, purché vengano rispettate le distanze minime previste dall'art. 51 comma 4 del DPR 495/92.

Art. 12 Limitazioni e divieti.

Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

L'uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale ad evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità.

La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali (D.L.gs.490/99 art.138) od in prossimità di essi è subordinata all'approvazione da parte della Regione sulla compatibilità della collocazione (art. 157 D. Lgs. 490/99).

La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici, nei luoghi di interesse storico ed artistico od in prossimità di essi (D.L.gs.490/99 art.2), è subordinata all'approvazione da parte della sovrintendenza sulla compatibilità della collocazione (art.50 D. Lgs. 490/99).

Nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone ed elementi di interesse storico-archeologico, nelle zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione, nelle zone di tutela naturalistica, e nelle zone di tutela agronaturalistica, vale la prescrizione per cui è vietata, all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato di cui ai numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n° 47, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnalabili relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonchè delle indicazioni segnalabili aventi finalità turistica locale.

Non è consentito collocare impianti pubblicitari, a carattere commerciale, sul muro di cinta dei cimiteri.

E' vietata l'installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, con esclusione di quelli destinati alla pubbliche affissioni di carattere istituzionale, sociale, su aree destinate a verde pubblico e nei parchi urbani.

Non è consentito collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere caratterizzanti la facciata di edifici anche se non vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/99.

E' vietato utilizzare alberi, impianti di segnaletica stradale e impianti di illuminazione come supporti pubblicitari.

I cartelli "Vendesi/Affittasi" riguardanti la locazione o la compravendita di tutto o parte di un immobile possono essere esposti solo in corrispondenza del numero civico interessato, purché nell'ambito della proprietà comprese le recinzioni. In considerazione dei diritti di proprietà, l'autorizzazione non è necessaria per i cartelli di dimensioni inferiori o uguali a mq 0,125. Non sono ammessi avvisi che abbiano la funzione di promuovere il marchio di una agenzia.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.²

Al fine di garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi possono essere installati solamente preinsegne, insegne ed orologi, che comunque devono sempre garantire un passaggio libero di larghezza non inferiore a 200 cm³.

E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

E' sempre vietata la collocazione di impianti per le affissioni sulle aree private.

Nel rispetto del Regolamento Edilizio la collocazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, sia esso a carattere permanente che semipermanente o provvisorio, devono sempre rispettare i requisiti di ordine e decoro urbano.

E' vietata l'installazione di qualsiasi tipologia di impianto pubblicitario negli spartitraffico che separano le piste ciclabili dalla carreggiata.

² art. 18 comma 2 D.L.gs 285/92

³ art. 20 D.L.gs 285/92

CAPO III – IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 13 Criteri generali.

Le pubbliche affissioni sono effettuate in conformità al presente Piano degli impianti, adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 3, 18, e 36 comma 8 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Il Piano definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al Regolamento sopraccitato.

Il Piano indica, tramite la Tavola grafica allegata, le posizioni indicative nelle quali sono ubicati gli impianti esistenti e previsti per le pubbliche affissioni nel territorio comunale.

La localizzazione degli impianti è comunque da considerarsi indicativa e valida unicamente per segnalare la necessità di impianti in un'area. La posizione esatta delle installazioni dovrà essere individuata volta per volta dal competente Ufficio Tecnico con criteri improntati all'ordine distributivo ed estetico nel rispetto delle preesistenze.

Gli impianti (stendardi e/o affissioni murali) e relative posizioni sono individuati nella Tavola grafica e corrispondono ad una superficie espositiva totale di mq. 183 (pari a circa n. 261 fogli 100x70).

Sono previste n. 6 nuovi installazioni (pari a circa n. 28 fogli 100x70.) che sono individuati nella Tavola Grafica.

Per quanto riguarda il centro storico, in particolare, si deve garantire il rispetto per la salvaguardia delle prospettive e percezione degli immobili.

Il Piano degli impianti determina le modalità di effettuazione delle pubbliche affissioni anche ai fini dell'applicazione dei tributi comunali ad essi relativi: imposta comunale sulla pubblicità e diritto comunale sulle pubbliche affissioni.

Art. 14 Tipologie degli impianti

Il Piano degli impianti per le pubbliche affissioni prevede le seguenti tipologie:

- * stendardi porta manifesti;
- * cornici con lamiera ed altre strutture mono-bifacciali, in materiali idonei per l'affissione dei manifesti;
- * superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno o da strutture appositamente realizzate per questo servizio (vernice su muro);
- * altri spazi ritenuti idonei dagli uffici preposti dell'Amministrazione comunale.

2. La tipologia e caratteristiche tecniche dei mezzi da installare, al fine di conferire uniformità all'arredo e garantire una migliore visibilità dei messaggi pubblicitari, verranno individuate nel piano dell'arredo urbano.

Art. 15 Norme di attuazione

Le disposizioni stabilite dal presente Piano degli impianti per le pubbliche affissioni si applicano a tutti gli impianti esistenti e previsti.

Il territorio comunale viene diviso in categorie tariffarie, così come specificato dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

L'installazione e la manutenzione degli impianti per le pubbliche affissioni sono a carico dei soggetti concessionari del servizio e dei privati per le affissioni dirette.

L'impianto sarà trasferito, dal momento della sua installazione, in proprietà al Comune, con diritto da parte del concessionario di utilizzarlo per il periodo convenuto.

L'installazione di cartelli od altri mezzi pubblicitari per le pubbliche affissioni su edifici od aree soggette a vincoli architettonici, paesaggistici od ambientali è subordinata al preventivo parere della 'Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 490/99.

L'ubicazione dei nuovi impianti, nonché lo spostamento di quelli esistenti, verrà effettuata su indicazione dell'Ufficio tecnico competente.

Le bacheche degli Enti Istituzionali, delle associazioni, dei partiti politici, dei circoli, ecc. non vengono considerati come impianti per le affissioni dirette da parte dei privati.

Art. 16 Disposizioni sul posizionamento degli impianti per l'affissione

Gli impianti per le pubbliche affissioni di qualsiasi natura installati lungo le strade comunali, al di fuori dei centri abitati, sono soggetti alla disciplina stabilita dal Codice della Strada, D.Lgs. n.285/92, e dal D.P.R. n.495/92.

Per gli impianti installati lungo strade di proprietà di altro Ente è necessaria anche l'autorizzazione all'installazione da parte dell'Ente medesimo.

Il posizionamento degli impianti non deve comunque avvenire in modo da occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

I nuovi impianti installati entro il Centro Abitato sono soggetti al rispetto delle distanze minime fissate dall'art. 51, comma 4 - 5 - 6, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Gli impianti esistenti all'interno del Centro Abitato possono mantenere distanze in deroga a quanto previsto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada a norma dell'art. 23, comma 6 del D.Lgs. n.285/92.

Gli impianti installati all'interno di parcheggi e di aree non destinate alla viabilità possono avere un'altezza del bordo inferiore del cartello dal suolo minore di m. 1,50.

Le superfici degli impianti non devono comunque superare i limiti imposti dall'art. 52 del D.L.gs. n.495/92.

I cartelli non possono essere collocati sui cigli della strada e sui bordi esterni dei marciapiedi (la distanza minima deve essere di m. 0,50.).

Gli impianti per le pubbliche affissioni non possono creare intralcio al passaggio dei disabili e delle persone con ridotta capacità motoria.

Art. 17 Caratteristiche tecniche degli impianti

Moduli affissionali

Lo spazio affissionale è composto da moduli 70 x 100 cm. (modulo standard) e relativi multipli, come fissato dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Impianti per le affissioni

1. Per gli stendardi su pali si utilizza una struttura portante in tubolare di ferro zincato a caldo; la lamiera di supporto ai poster è realizzata con lamiera zincata a caldo, con bordo scatolare del medesimo colore e stesso trattamento dei pali. I pali vanno montati su plinti di idonea dimensione, sufficienti a garantire la resistenza dell'impianto sotto l'azione del vento, a norma delle vigenti normative sulla materia.
2. Per le cornici con lamiera si utilizza un profilo in ferro, con relativa lamiera di fondo, zincati a caldo. Le cornici con lamiera sono montati su muro con tappi ad espansione.
3. Per i poster direttamente incollati a muro sono predisposti i relativi stalli con perimetri verniciati.

CAPO IV PROCEDURA PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 18 Autorizzazione

E' sottoposta ad autorizzazione comunale su domanda dell'interessato la collocazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari temporanei o permanenti o altre iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente, su strade comunali o in vista di esse e su tutte le aree pubbliche e private all'interno dei centri abitati .

Al di fuori dei centri abitati la competenza a rilasciare l'autorizzazione comunale permane per quei mezzi pubblicitari che si trovino su strade di proprietà comunale od in vista di esse.

Sono escluse dalla competenza della suddetta Amministrazione le autorizzazioni per le installazioni su strade di proprietà non comunale al di fuori dei centri abitati

Il possesso dell'autorizzazione è necessario al fine di installare l'impianto di pubblicità richiesto.

L'atto formale autorizzatorio deve essere esibito su richiesta degli addetti alla vigilanza.

L'autorizzazione oggetto del presente regolamento implica anche concessione di suolo pubblico nel caso in cui vi sia l'occupazione di esso secondo la specifica normativa regolamentare.

I soggetti di cui all'art. 8 comma 5 del regolamento per l'applicazione sull'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, dovranno presentare richiesta di utilizzo degli spazi, al fine dell'assegnazione degli stessi, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'affissione. A ciascun soggetto sarà assegnato un numero massimo di 5 moduli (70 x 100) per ciascuna campagna di affissioni. La durata massima dell'esposizione è fissata in 15 gg.

Art. 19 Competenza e responsabilità del procedimento

La competenza relativa al rilascio delle autorizzazioni in parola spetta all'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Responsabile del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio è individuato con atto del Dirigente del servizio competente.

Art. 20 Presentazione della domanda

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione, da presentarsi al Comune, in carta legale o resa legale, deve contenere:

1) IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI

- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale o partita IVA del richiedente

- l'indirizzo esatto del luogo ove si intende installare;
- la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica con indicazione dei materiali utilizzati e dal disegno illustrativo;
 - planimetria in scala adeguata, in duplice copia, con riportata la posizione esatta di cui si richiede l'autorizzazione alla installazione, mediante apposizione di simboli e legenda idonea ad identificare la tipologia ed un numero distintivo degli impianti richiesti; deve essere contenuta l'indicazione delle distanze rispetto a riferimenti fissi (intersezioni, segnaletica) e ad altri impianti;
 - documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante;
 - bozzetto in duplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
 - autodichiarazione che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deteriorabile e resistente agli agenti atmosferici
 - il nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune, oppure autodichiarazione sulla titolarità del terreno sottoscritta dal proprietario se la collocazione avviene su suolo privato;
 - il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici della Regione Emilia Romagna qualora sia richiesto;
 - la dichiarazione di conoscere le norme regolamentari e sottostare a tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione;

II) IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI

- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale partita IVA del richiedente;
- l'indirizzo esatto del luogo ove si intende installare l'impianto;
- la descrizione dell'impianto con relative dimensioni;
- planimetria, in duplice copia, con riportata la posizione esatta di cui si richiede l'autorizzazione alla installazione;
 - messaggio pubblicitario da esporre e durata dell'esposizione;
 - indicazione delle distanze rispetto a riferimenti fissi (intersezioni, segnaletica) e ad altri impianti, in scala 1:100/500;
 - documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante;
 - autodichiarazione che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deteriorabile e resistente agli agenti atmosferici
 - il nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune, oppure del proprietario se la collocazione avviene su suolo privato
 - il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici della Regione Emilia Romagna qualora sia richiesto;

- la dichiarazione di conoscere le norme regolamentari e sottostare a tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione;

Il richiedente è comunque tenuto a produrre i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini istruttori, salvo quelli già in possesso o direttamente acquisibili dalla Amministrazione procedente.

Art. 21 Istruttoria

L'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni cura l'istruttoria della pratica effettuando le verifiche e i sopralluoghi necessari all'emanazione dell'atto, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal Piano della pubblicità e dalle norme in vigore.

Quando la collocazione implichi particolari problemi legati alla viabilità o al traffico contingenti e non contemplati a priori all'interno del Piano, è richiesto parere del Comando Polizia Municipale al fine di effettuare una istruttoria aderente al caso specifico.

L'ufficio è tenuto a rilasciare l'atto autorizzatorio entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Tale termine può essere sospeso, entro dieci giorni dal ricevimento della istanza, se l'istanza non è completa di tutta la documentazione e dei dati previsti.

In caso di mancato ricevimento entro i termini indicati nella richiesta di integrazione la domanda viene archiviata.

Il richiedente può partecipare al procedimento per proporre soluzioni diverse qualora la collocazione richiesta sia inibita da disposizioni del Piano o da normative vigenti. Pertanto, se l'amministrazione comunale coinvolge il richiedente nel procedimento al fine di individuare soluzioni diverse da quelle proposte, il termine è interrotto e riprende a decorrere dal momento dell'accordo tra amministrazione e richiedente e della conseguente rettifica della domanda.

E' prevista a carico del richiedente, a fronte dei sopralluoghi e della istruttoria da effettuarsi in questa fase da parte del personale comunale preposto, l'erogazione, al momento del ritiro della autorizzazione, di un corrispettivo il cui ammontare verrà determinato con separato atto dagli organi competenti.

Art. 22 Caratteristiche autorizzazione

L'autorizzazione è revocata per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e nei seguenti casi:

- Se vi è occupazione di suolo pubblico, per mancato pagamento nei termini del corrispondente canone;
- Per difformità rispetto all'oggetto della autorizzazione;
- Per mancato rispetto delle condizioni previste nella stessa autorizzazione.

La revoca negli ultimi due casi non dà diritto a restituzione degli oneri eventualmente già versati.

L'autorizzazione è sempre rinunciabile con diritto al rimborso del canone eventualmente già versato a far tempo dalla data di rimozione dell'impianto, con specifica preventiva comunicazione all'ufficio competente.

Per la pubblicità permanente la variazione del messaggio pubblicitario va preceduta da comunicazione al Servizio comunale competente qualora ciò comporti modifiche di fatto all'autorizzazione, con particolare riferimento al formato dell'impianto, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. La variazione si intende autorizzata decorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le strutture destinate ai mezzi pubblicitari vanno utilizzate a tale scopo e non possono essere mantenute in assenza della diffusione di messaggi oltre tre mesi dalla installazione o dalla rimozione di precedente messaggio.

Decorsi i tre mesi e permanendo l'assenza della comunicazione pubblicitaria, gli impianti devono essere rimossi a cura del proprietario o, qualora non vi provveda, da parte della amministrazione con spese a carico dello stesso.

Durante tale periodo permane, nel caso di occupazione di suolo pubblico, l'obbligo del pagamento del canone previsto.

L'autorizzazione, per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico può essere sospesa o modificata nei termini o nelle condizioni specifiche.

In caso di sospensione nasce il diritto al rimborso per il canone eventualmente già versato.

Il titolare dell'autorizzazione può installare, secondo le indicazioni e le condizioni tecniche contenute nel provvedimento, il mezzo pubblicitario richiesto. Lo stesso ha diritto al mantenimento dello stesso per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, salvo i casi di revoca o di sospensione o modifica previsti.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- mantenere in buono stato i mezzi pubblicitari e le loro strutture di sostegno, effettuando tutti i necessari interventi tecnici;

- adempiere a tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento o successivamente impartite per motivate intervenute esigenze;

- procedere alla rimozione del mezzo pubblicitario allo scadere della validità del provvedimento e nei casi di revoca, di motivata richiesta da parte del servizio comunale competente (sospensione) od ancora di mancata occupazione del mezzo con messaggio pubblicitario per un periodo superiore ai tre mesi

- fissare saldamente la targhetta identificativa prevista dall'art.55 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada su ogni mezzo pubblicitario;

- adempiere entro i termini stabiliti al pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del canone di occupazione suolo pubblico nei casi previsti e di ogni altro onere previsto nell'atto autorizzativo.

Nei casi in cui il mezzo pubblicitario sia rimosso, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di ripristinare le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.

In caso di inottemperanza vi provvederà l'Amministrazione Comunale a spese dell'inadempiente.

Nei casi in cui l'autorizzazione rappresenti anche concessione di suolo pubblico, il titolare è tenuto, a partire dalla data di validità del provvedimento, al pagamento del canone di occupazione commisurato alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario e come disciplinato dallo specifico Regolamento, cui si rimanda per l'individuazione di tempi, modalità e coefficienti moltiplicatori della tariffa base.

Art. 23 Vigilanza e controlli

Il comune è tenuto a vigilare, a mezzo della polizia municipale e dei propri incaricati secondo la normativa vigente, sulla osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, sulla conformità delle opere all'autorizzazione rilasciata nonché sullo stato di conservazione, di buona manutenzione degli impianti e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

Sono autorizzate, inoltre a vigilare sul territorio comunale, anche le ditte concessionarie che abbiano indicata tale prerogativa nella relativa convenzione.

Art. 24 Sanzioni

Le violazioni del presente regolamento e delle norme tecniche del Piano, che non rappresentino violazioni anche del Codice della strada sono punite, ai sensi delle norme contenute nell'art.16 della legge 16.1.2003 n. 3, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art.17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La sanzione prevista per la violazione di ordinanze sindacali o dirigenziali nella materia oggetto del presente regolamento è determinata nella misura fissa di euro 200.